



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Rep. n. 08/1 del 14 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;

VISTO il D.P.R. del 7 maggio 2008, con il quale l'On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico per le pari opportunità;

VISTO il D.P.C.M. del 3 giugno 2008, con il quale la Prof.ssa Isabella Rauti è stata nominata Capo del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il D.P.C.M. del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2008, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

VISTO il D.P.C.M. del 14 maggio 2009, registrato alla corte dei conti il 23/07/2009 reg. n.7 foglio 295, con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Monnanni l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTI i commi 5 e 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 i quali prevedono che l'UNAR può avvalersi di esperti e consulenti esterni e che gli stessi vengono scelti "tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche";

VISTO l'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 11 dicembre 2003 concernente "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39", il quale stabilisce che l'UNAR può avvalersi di un contingente di esperti, anche estranei all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unità;

VISTO l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), che prevede e disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi in





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio e secondo procedure comparative;

VISTO l'art. 7 comma 6 bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che assegna alle amministrazioni pubbliche il compito di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui al comma 6 del decreto medesimo;

VISTA la Circolare n. 2/08, emanata l'11 marzo 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto le disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTO il decreto 29 ottobre 2008 istitutivo dell'Albo degli esperti nei settori di competenza del Dipartimento, come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008;

VISTO il decreto 15 dicembre 2009 con il quale il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto di avvalersi, ai fini del conferimento degli incarichi di esperti presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni (UNAR) di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 11 dicembre 2003 concernente "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39", dell'Albo degli esperti nei settori di competenza del Dipartimento per le Pari Opportunità, come desumibili dal D.P.C.M. 13 giugno 2008, già istituito con Decreto del 29 ottobre 2008;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Capo Dipartimento emanato il 15 dicembre 2009, tra l'altro, demanda al Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni (UNAR) l'adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7 commi 6 e 6bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il proprio decreto prot. UNAR n. 1249 del 16 dicembre 2009 con il quale si è provveduto ad approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare al citato Regolamento prot. UNAR n. 1249/2009 alcune modifiche ed integrazioni con riferimento agli artt. 6, 7 e 9, anche in considerazione dell'entrata in vigore delle ultime disposizioni legislative in materia ed in particolare della Legge 3 agosto 2009, n. 102.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

*Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica*

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante del presente decreto;
2. di modificare ed integrare gli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) di cui al decreto direttoriale prot. UNAR n. 1249 del 16 dicembre 2009, come indicato nella nuova formulazione del Regolamento di cui all'allegato "A" che integralmente si approva e forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma, li 14/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Massimiliano Monnanni





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

*Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica*

ALLEGATO "A" AL DECRETO DIRETTORIALE Rep. n. 8/1 del 14/01/2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA (UNAR) DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ A NORMA DELL'ART. 7 COMMI 6 E 6BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 (COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133)

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità indicati dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come sostituito dall'art. 46 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile e finalizzati al supporto dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 7 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno e determinazione a contrarre)

1. In riferimento all'espressa previsione di cui all'art. 7, comma 5 del D.lgs. n. 215/ 2003 il quale stabilisce che l'UNAR "può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni" e al comma 7 del medesimo articolo, il quale dispone che "gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche", il Dirigente generale, con apposita determina a contrarre, dà atto dell'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno nonché della necessità di supplire a tale carenza mediante il ricorso a collaborazioni esterne e dispone l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dei relativi incarichi.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Dirigente specifica anche i requisiti professionali richiesti nonché durata, luogo, oggetto e compenso delle prestazioni.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Per l'individuazione dei collaboratori esterni, il Dirigente generale fa riferimento ai nominativi iscritti all'Albo degli esperti istituito e disciplinato con decreto del Capo del Dipartimento 29 ottobre 2008. Tale Albo è pubblicato sul sito "www.retepariopportunita.it".

2. In ogni caso sono suscettibili di selezione solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- b) anche in mancanza del requisito di cui alla lettera "a" (ma per i soli contratti d'opera), l'iscrizione in ordini o albi o lo svolgimento di attività nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la maturata esperienza nel settore;
- c) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) il non aver riportato condanne penali ed il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f) l'essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. La selezione dei collaboratori esterni si basa sulla comparazione dei *curricula* inseriti *on line* secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento ed al decreto del Capo del Dipartimento 29 ottobre 2008.
2. La procedura comparativa è promossa dal Dirigente generale, il quale, con il provvedimento di cui all'art. 2 del presente Regolamento, istituisce una apposita Commissione e nomina un Responsabile del procedimento con il compito di individuare, in funzione delle esigenze emerse, almeno tre *curricula* - ove disponibili - da sottoporre alla Commissione medesima per la valutazione comparativa.
3. La valutazione dei *curricula* si basa sui seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esatta percezione delle mansioni e del contenuto professionale dell'affidando incarico;
 - c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione conferente e della prestazione.
4. La valutazione dei *curricula* può anche essere supportata da colloqui attitudinali.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione dell'art. 7 commi 6 e 6bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali così come definite dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008 n. 2, ovvero le collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica ed il cui compenso sia di modica quantità sebbene congruo a remunerare la prestazione medesima.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Ciascun contratto può avere durata massima di cinque anni, ferma restando la risoluzione o riduzione dello stesso nel caso in cui sopravvengano adeguate e specialistiche professionalità interne corrispondenti a quelle ivi indicate. A tal fine, è inserita in ciascun contratto apposita clausola di risoluzione e/o riduzione con preavviso di un mese.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

2. Il compenso per ciascun incarico conferito viene determinato sulla base delle singole figure professionali richieste e deve essere comunque proporzionato alla quantità e qualità dell'attività richiesta.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Nell'ambito del contratto di collaborazione viene stabilita la verifica periodica del corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero il contratto può essere risolto per inadempienza.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno siano soltanto parzialmente soddisfacenti, al soggetto incaricato può essere richiesta l'integrazione dei risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può essere riconosciuta la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. L'Ufficio verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 8

(Pubblicità)

1. L'avvio e l'esito della selezione sono resi pubblici, a cura del Responsabile del procedimento, mediante avviso sul sito "www.retepariopportunita.it".

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito indicato al comma 1.

Art. 9

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e ai commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché alla Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

*Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica*

introdotta dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244) registrata alla Corte dei Conti in data 27 maggio 2008, Registro n. 9, Foglio n. 148.

Roma, li 14/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Massimiliano Monnanni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Monnanni", written over the printed name.

